

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 065 DEL 15.02.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CORDAR IMM. S.P.A. NELLA SOCIETÀ CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A., ENTRAMBE PARTECIPATE DAL COMUNE. DELEGA AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'anno duemilasedici il quindici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CORDAR IMM. S.P.A. NELLA SOCIETÀ CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A., ENTRAMBE PARTECIPATE DAL COMUNE. DELEGA AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune detiene n. 372.300 azioni nella società Cordar Immobiliare S.p.A. e n.372.300 azioni nella società Cordar Biella Servizi S.p.A.;
- le suddette società sono state costituite per scissione parziale proporzionale obbligatoria ex lege (Art. 35, c. 9, della Legge 448/2001) di CORDAR S.p.A., originaria intestataria delle reti idriche, degli impianti e dotazioni patrimoniali, nonché dei diritti di utilizzo, necessari per la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua ed il controllo, il trattamento e la difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nei territori dei comuni soci;
- la scissione, avvenuta nel 2002, era stata prevista al fine di adempiere ad uno specifico obbligo normativo, finalizzato a garantire il mantenimento della proprietà pubblica delle reti e degli impianti anche nel caso di cessione parziale o totale della società;

Visto che siffatta esigenza risulta ormai superata a seguito delle intervenute modifiche normative in materia di servizi pubblici locali che, con particolare riguardo al servizio idrico integrato (S.I.I.), hanno fatto venir meno l'obbligo di "separazione" tra proprietà delle reti e gestione del servizio e riabilitato l'affidamento "in house" quale modalità ordinaria di gestione del servizio, sancendo la piena conformità ai principi dell'ordinamento della titolarità, in capo ad un unico soggetto, di proprietà e gestione delle reti;

Richiamati in proposito, in via risalente, le sentenze della Corte Costituzionale 20.11.2009, n. 307 e 20.07.2012, n. 199, nonché i vigenti disposti di cui agli artt. 147 e 149bis del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 611, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che testualmente reca: *"611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;*

Preso e dato atto che la società Cordar Immobiliare S.p.A. ricade nella fattispecie indicata alla lettera b) del disposto normativo sopra riportato per cui, stante il suo tenore, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate disposto dal Legislatore con la norma riportata, la soppressione della suddetta società si impone in termini vincolanti ed oggettivi a seguito del mero riscontro di tale circostanza, salvo una diversa e motivata valutazione che ne accerti e disponga la necessaria sussistenza;

Considerato, anche sotto tale aspetto, che l'attuale assetto gestionale del servizio idrico integrato costituito dalle due società non risponde a pieno a criteri di economicità, efficacia ed efficienza gestionale;

Visto che sulla scorta dei su richiamati presupposti e dell'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni manifestata dai Comuni soci le società Cordar Immobiliare S.p.A e Cordar Biella Servizi S.p.A in varie assemblee societarie tenutesi nel corso dell'anno 2015 hanno evidenziato l'opportunità di addivenire alla loro fusione mediante incorporazione della società Cordar Imm. S.p.A. nella società Cordar Biella Servizi S.p.A., ciò anche per conseguire un risparmio di costi gestionali, garantendo al contempo il mantenimento dell'affidamento in house da parte dei comuni soci;

Atteso, inoltre, che in occasione della convenuta operazione di fusione per incorporazione è stato ritenuto opportuno dotare l'incorporante Cordar Biella Servizi S.p.A. di un nuovo statuto che recepisca compiutamente il cosiddetto "controllo analogo" in maniera più conforme ai vigenti disposti normativi, come chiariti e precisati dalla intervenuta copiosa giurisprudenza nazionale ed europea, anche di tipo giuscontabile;

Visto che i Consigli di Amministrazione delle due società partecipanti all'operazione di fusione hanno conseguentemente predisposto una bozza di nuovo statuto dell'incorporante ed il progetto di fusione come previsto dall'art. 2501 ter del codice civile, suggerendo altresì per evidenti ragioni di risparmio ed in considerazione della sostanziale sovrapposibilità delle compagini azionarie delle società partecipanti alla fusione, l'adozione della cosiddetta procedura semplificata di fusione che comporta la rinuncia da parte di tutti gli azionisti alla redazione di una situazione patrimoniale straordinaria ai sensi dell'art. 2501 quater del codice civile (vengono di conseguenza prese a riferimento per la determinazione del rapporto di concambio le situazioni patrimoniali precedentemente approvate dalle assemblee degli azionisti), la rinuncia alla relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile (la motivazione è riposta nel fatto che tutti gli azionisti sono pienamente e compiutamente informati sulle ragioni economiche e giuridiche che depongono a favore dell'operazione di fusione) e la rinuncia alla redazione della relazione degli esperti nominati dal Tribunale per la conferma del proposto rapporto di concambio ai sensi dell'art. 2501 sexies del codice civile;

Vista la relativa documentazione rimessa dalle suddette società;

Preso e dato atto che in conseguenza della operazione di fusione agli azionisti di Cordar Imm. S.p.A. verranno assegnate 2 azioni di Cordar Biella Servizi S.p.A. di nuova

emissione e la società aumenterà il proprio capitale sociale da € 1.000.000,00 ad € 2.999.912,00 mediante utilizzo di riserve già presenti in bilancio e quindi senza alcun versamento da parte degli azionisti, mentre il patrimonio rinveniente dall'incorporata Cordar Imm. S.p.A. troverà allocazione nel patrimonio netto dell'incorporante Cordar Biella Servizi S.p.A. con le stesse qualificazioni civilistiche e fiscali attuali;

Ritenuto che l'operazione di fusione così come delineata con gli atti rimessi dalle precitate società traguardi in pieno l'obiettivo di razionalizzazione delle partecipazioni di questo Comune e risulti, tra quelle praticabili, quella maggiormente vantaggiosa, in quanto:

- è un'operazione fiscalmente neutra;
- esclude, a differenza dell'operazione di scioglimento/liquidazione della società immobiliare, la creazione di una titolarità pro quota di beni indivisibili ed indisponibili (quali quelli destinati al Servizio Idrico Integrato, che hanno natura demaniale, pur eventuale) e, conseguentemente, la necessità di istituire un nuovo organismo di gestione unitaria, da parte dei diversi proprietari, dei suddetti beni, organismo questo che potrebbe, al di là della forma, essere in contrasto con lo spirito "razionalizzatore" della citata Legge 23.12.2014 n. 190;
- comporta una effettiva razionalizzazione delle spese e dei costi di gestione, con conseguenti effetti benefici anche dal punto di vista del calcolo tariffario;
- consente la "riunificazione" in capo ad un unico soggetto, di titolarità del bene ed imputazione degli ammortamenti degli investimenti operati sullo stesso;
- consente di "restituire" alla società di Gestione, ovvero quella che in concreto è chiamata ad investire nel servizio, gli assets, con evidenti effetti benefici in termini di solidità finanziaria;

Considerato, inoltre, che la suddetta operazione di fusione per incorporazione risulta del tutto in linea con gli indirizzi da ultimo espressi e ribaditi dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 2 con proprio atto n. 520 del 30.4.2015;

Preso e dato atto, infine, che la suddetta operazione di fusione è conforme a quanto previsto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 101, in data 30.3.2015 e dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41, in data 2.5.2015 e ne costituisce misura di attuazione;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (TUEL);

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 48, in combinato disposto con gli artt. 42 e 107, del T.u.e.l.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare in linea tecnica e per quanto altro di propria competenza l'operazione di fusione per incorporazione della società Cordar Imm. S.p.A. nella società Cordar Biella Servizi S.p.A.,

2. di approvare la bozza di nuovo statuto dell'incorporante Cordar Biella Servizi S.p.A. e la bozza di progetto di fusione nel suo complesso con esplicita adesione alla procedura semplificata di fusione, che comporta la rinuncia per le ragioni evidenziate in premessa alla redazione di una situazione patrimoniale straordinaria, alla redazione di una specifica relazione degli amministratori ed alla relazione degli esperti sul metodo di determinazione del rapporto di concambio e la determinazione del risultato. Atti che si allegano al presente provvedimento sotto le lett. A) e B), per farne parte integrante e sostanziale.
 3. di delegare disgiuntamente il sindaco, il vice-sindaco o altro assessore comunale, con possibilità di sub delega al sindaco di un altro comune azionista, a rappresentare il Comune nella assemblea degli azionisti delle due società interessate alla fusione convocate per approvare definitivamente il progetto di fusione, esprimendo voto favorevole alla operazione di fusione stessa alle condizioni sopra descritte.
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento
-